

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Processo esecutivo: no all'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà in via principale tramite intervento di terzo.

Non può trovare ingresso, in sede esecutiva mediante l'opposizione di terzo, un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà in via principale, posto che lo scopo dell'art. 619 c.p.c. è consentire al giudice di accertare la illegittimità del pignoramento in rapporto al suo oggetto.

Tribunale di Roma, sezione quarta, sentenza del 6.3.2013

...omissis...

Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la domanda diretta ad accertare l'usucapione in favore dell'opponente, in quanto la stessa è stata formulata in sede di opposizione all'esecuzione, giudizio nel quale il G.E. ovvero il Giudice del merito può accertare solo la legittimità della procedura espropriativa in relazione al suo oggetto ed alle circostanze che comprovino la titolarità del bene pignorato ovvero la escludano e non l'azione di rivendica da promuovere in un autonomo giudizio di cognizione

Invero, secondo la tralaticia giurisprudenza, lo strumento dell'opposizione di terzo ha lo scopo di consentire al terzo medesimo di potersi giovare degli articoli 2919 e 2920 c.c.; vale a dire, nel caso di bene mobile, il terzo può giovare della mala fede dell'aggiudicatario, posto che, se questi è in buona fede, la chiara lettera della norma consente al terzo il solo diritto di ripetere il prezzo; nel caso di bene immobile perché il titolo del terzo risultava trascritto

in data anteriore all'iscrizione ipotecaria o alla trascrizione del pignoramento. In queste ipotesi sorge l'effetto pratico dell'art. 2921 c.c., che disciplina la tutela dell'acquirente evitto: il diritto dell'aggiudicatario si converte nell'equivalente in denaro, se il prezzo non è ancora distribuito ovvero nella ripetizione del prezzo nella misura proporzionale nei confronti di ciascun creditore, e dal debitore per la differenza, e ciò, per un verso, con la residua tutela risarcitoria nei confronti del creditore che ha proceduto alla vendita (per i danni e le spese) ma, per altro verso, con il limite del privilegio e dell'ipoteca prevalente sull'acquisto del terzo. Infatti, in tal caso la tutela dell'acquirente evitto incontra il limite dell'inopponibilità, al creditore privilegiato o ipotecario, della causa dell'evizione.

Su tali basi, devono aversi a riferimento due postulati.

In primo luogo il presupposto operativo si è ravvisato, in dottrina, nel passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di rivendica del terzo proprietario e, in giurisprudenza, si è precisato che nell'ipotesi in cui il terzo proponga opposizione nella procedura esecutiva chiedendo la nullità degli atti dell'esecuzione e la restituzione da parte dell'aggiudicatario della cosa illegittimamente espropriata, questi può proporre nello stesso processo domanda di risarcimento nei confronti del creditore procedente, ai sensi dell'art. 2921 c.c. per l'ipotesi che subisca l'evizione senza che debba attendere il giudicato sull'opposizione di terzo (Cass. 19 maggio 1977 n. 2068).

L'aggiudicatario ha, dunque, diritto di agire in via risarcitoria nei confronti del creditore procedente (e ciò sia in caso di dolo che di colpa), dovendo rispondere costui per la negligente individuazione del bene non appartenente al debitore (Cass. 21 luglio 1969 n. 2724) ovvero, come nel caso che ci occupa, per aver insistito a procedere nella vendita malgrado la proposta opposizione del terzo che rivendica l'acquisto della proprietà per usucapione.

Nemmeno è possibile argomentare, in contrario che il creditore ipotecario vada esente da responsabilità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2921 c.c. poiché nel caso dell'usucapione, che realizza un acquisto a titolo originario, non è configurabile il presupposto operativo della norma medesima che ha per oggetto le ipotesi in cui la causa dell'evizione non sia opponibile al creditore ipotecario.

In secondo luogo, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha precisato che non può trovare ingresso, in sede esecutiva mediante l'opposizione di terzo, un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà in via principale, posto che lo scopo dell'art. 619 c.p.c. è consentire al giudice di accertare la illegittimità del pignoramento in rapporto al suo oggetto (Cass. 4 novembre 1982 n. 5789; Cass. 15 dicembre 1980 n. 6497; Cass. 26 marzo 1981 n. 1771; Cass. 26 settembre 1970 n. 1710).

Premesso quanto sopra, consentire che un'opposizione di terzo fondata sulla deduzione di una maturata usucapione, quando il diritto di proprietà non risulta accertato con sentenza passata in giudicato, consegua lo sospensione dell'esecuzione significherebbe far trovare ingresso a mere deduzioni non definitivamente accertate trasformando l'azione come precisata dalla Corte di Cassazione in vera e propria azione di rivendicazione; significherebbe vanificare l'intero meccanismo predisposto all'uopo dal legislatore mediante la disciplina sull'evizione per la tutela delle ragioni creditorie, affinché, cioè, queste non siano paralizzate mediante lo strumento della sospensione

dell'esecuzione; significherebbe, infine, consolidare una prassi pericolosa che potrebbe vedere il dilagare di opposizioni di terzo strumentali che, deducendo il mero acquisto per usucapione, conseguono lo scopo di paralizzare l'espropriazione forzata.

In conclusione, la considerazione assorbente sta nel dato secondo cui il soggetto che ottenga il definitivo accertamento della proprietà per effetto dell'usucapione ha diritto di recuperare il bene da chiunque ne sia divenuto proprietario, e ciò è compiutamente disciplinato negli artt. 2919 e 2921 c.c.

Per quanto concerne le altre domande, aventi ad oggetto le contestazioni circa il diritto dei creditori a procedere ad esecuzione forzata circa la sussistenza del credito vantato da ciascun creditore e della validità ed efficacia degli atti di cessione, nonché dei titoli esecutivi posti alla base dell'atto di pignoramento e degli atti di intervento, l'opponente che agisce ex art. 619 c.p.c. per la rivendicazione del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale non è legittimata, non essendo parte del processo esecutivo, ad eccepire vizi e contestazioni relativi a processo esecutivo di esclusiva titolarità della parte debitrice (Cass. n. 10810 del 12.08.2000; n. 1627 del 16.02.1998; n. 9740 del 21.08.1992).

Il regime processuale delle spese per l'esito del giudizio deve seguire il regime della soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla proposta dalla Sig.ra xx così provvede:

- rigetta l'opposizione di terzo proposta dalla Sig.ra xxx avverso l'esecuzione immobiliare promossa sui beni del defunto Sigxxx nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. 81211/94 presso il Tribunale di Roma;
- condanna xxx al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte convenuta costituita in Euro 3.000,00 oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2013.